

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 5336-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SINISCALCO)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003

---

*Presentato il 7 ottobre 2004*

---

(Relatore: **CIRIELLI**)

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 10 novembre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5336. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 5336 del Governo, che dispone « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003 »,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

sul testo del provvedimento:

nel presupposto che:

il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;

la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 13-*bis* dell'Accordo si svolga nel 2005 in Giordania;

l'invio di funzionari in Giordania di cui agli articoli 5 e 6, comma 3, dell'Accordo non avvenga prisma del 2007;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:* ai fini, del bilancio triennale 2004-2006 *con le seguenti:* ai fini del bilancio triennale

2005-2007; *conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole:* stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 *con le seguenti:* stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005.

---

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5336 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003 »;

valutata l'importanza di rafforzare ulteriormente i tradizionali legami di amicizia tra Italia e Giordania, sviluppando la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, anche in considerazione dell'importante ruolo politico che il Paese riveste nell'area mediorientale;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 423.435 per l'anno 2005, di euro 417.510 per l'anno 2006 e di euro 432.150 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*14PDL0078430\*